

N. 7202/2021 Reg. Gen. Aff. Cont.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica e nella persona della dott. Giovanna Cice, all'esito del deposito delle note *ex art. 127 ter c.p.c.*, pronuncia *ex art. 281 sexies c.p.c.*, in data 15 marzo 2023 la seguente

SENTENZA

nel processo civile di I grado, iscritto al n. 7202 dell'anno 2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e proposto

DA

██████████ c.f. ██████████ elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende, giusta procura in atti

- OPPONENTE -

CONTRO

██████████ SRL, p.i. ██████████ in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via ██████████ presso lo studio degli avv. ██████████ che la rappresenta e difende, giusta procura in atti

- OPPOSTA -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, ██████████ ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1442/2021, depositato in data 26/7/2021 e notificatole in data 19.10.2021, con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore di ██████████ s.r.l., la somma di € 8.917,00, maggiorata di interessi e spese, a titolo di restituzione di quanto ricevuto in virtù del contratto di finanziamento stipulato, in data 04/10/2005, avente ad oggetto il credito dapprima ceduto da ██████████ s.p.a. (nel frattempo



divenuta [REDACTED] in favore di [REDACTED] s.p.a. e successivamente ceduto da [REDACTED] s.p.a. in favore dell'odierna opposta, [REDACTED] s.r.l..

[REDACTED] s.r.l., costituitasi oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c., ha domandato, in via preliminare, di concedersi la provvisoria esecuzione *ex art. 648 c.p.c.* e, nel merito, di rigettare l'altrui opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto.

Denegata la concessione della provvisoria esecuzione ed assegnato alle parti il termine per l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria *ex art. 5 bis d.lgs 28/2010* (cfr. ord. del 22/7/2022, comunicata dalla cancelleria ad entrambe le parti costituite), il processo è stato rinviato all'udienza del 14 marzo 2023 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale *ex art. 281 sexies c.p.c.*

La domanda è improcedibile per mancato esperimento del tentativo di mediazione.

Secondo le Sez. Un. n. 19596/2020, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

Nel caso di specie, parte opposta non ha depositato il verbale di mediazione e, quindi, non ha fornito prova di aver svolto il tentativo di mediazione obbligatoria *ex art. 5 bis d.lgs. 28/2010*.

Di conseguenza, la domanda va dichiarata improcedibile ed il decreto ingiuntivo n. 1442/2021 va revocato.

Dall'improcedibilità della domanda, in virtù dei principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 32061/2022), consegue la condanna di [REDACTED] Spv srl al pagamento delle spese di lite in favore di [REDACTED] che si liquidano, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte (e, dunque, esclusa la fase istruttoria poiché non espletata), ai valori medi (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione allo scaglione fino ad € 26.000,00, in cui risulta ricompresa l'odierna controversia in base al valore del *petitum* (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.), con distrazione in favore dell'avv. [REDACTED] di chiaratosi anticipatario.

P. Q. M.

Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) dichiara l'improcedibilità della domanda e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 1442/2021;



- 2) condanna [REDACTED] Srl, al pagamento, in favore di [REDACTED] delle spese di lite, pari all'importo di € 150,00 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo dei soli compensi, da distrarsi in favore dell'avv. avv. [REDACTED]

Il Giudice
dott.ssa Giovanna Cice

La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.

